DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 2

Autonomia dell'ordinamento sportivo

In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, e' riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

a) il corretto svolgimento delle attivita' sportive ed agonistiche;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;

c) l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di societa', di associazioni sportive e di singoli tesserati;

d) l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' agonistiche non programmate ed a programma illimitato e l'ammissione alle stesse delle squadre ed atleti. Nelle materie di cui al comma 1, le societa', le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.

Versione in vigore dal 20 agosto 2003, non più in vigore dal 19 ottobre 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva
Estremi	Decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-giustizia-sportiva/art-2-autonomia-dell-ordinamento-sportivo/

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it